



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Area Valutazione Tecnica e Controlli

Ufficio FEASR non SIGC

Il Dirigente

Dott. Fabrizio STRANDA

ISTRUZIONI OPERATIVE
FEASRnonSIGC/02 Rev.3
FEAGAnonSIGC/03 Rev.3
del 03/07/2026

La presente annulla e sostituisce la precedente versione

PROCEDURE DI VERIFICA DEL LIMITE DI CUMULABILITA’
TRA INTERVENTI CSR (FEASR) – SETTORIALI PSP (FEAGA) E
AGEVOLAZIONI NAZIONALI
DI CARATTERE FISCALE E ALTRI AIUTI

INTERVENTI non SIGC

del Complemento Sviluppo Rurale 2023-2027 (CSR) della Regione Piemonte

e

per alcuni Interventi Settoriali attivati nella Regione Piemonte



PIANO STRATEGICO
DELLA **PAC**
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE

DATA	OGGETTO	
3/10/2024	Istruzioni Operative Limite di cumulabilità aiuti - prima emissione	EG
19/12/2024	Revisione 1	EG
31/10/2025	Revisione 2	EG
3/7/2026	Revisione 3	SP



INDICE

1	PREMESSA	1
2	GLI AIUTI DI STATO E I NON-AIUTI NEL CSR/PSP	2
3	AIUTI DI STATO POTENZIALMENTE CUMULABILI CON IL CSR/PSP	4
4	SOVVENZIONI PUBBLICHE POTENZIALMENTE CUMULABILI CON IL CSR/PSP	5
5	QUANDO EFFETTUARE LA VERIFICA DEI LIMITI DI CUMULABILITA'	7
6	COME EFFETTUARE LA VERIFICA DEI LIMITI DI CUMULABILITA'	9
6.1	Modalità di calcolo del cumulo tra più aiuti di Stato	10
6.1.1	Verifica dell'intensità massima di aiuto.....	10
6.2	Modalità di calcolo del cumulo tra aiuti di Stato e agevolazioni fiscali.....	11
7	VERIFICA DEL CUMULO PER CONTROLLO DICHIARAZIONI/IN LOCO	12
7.1	Verifica della visura aiuti.....	12
7.2	Verifica della documentazione probante	13
8	DIAGRAMMA DI FLUSSO	18
9	ALLEGATI.....	20



1 PREMESSA

Il panorama degli aiuti e delle agevolazioni pubbliche percepibili dai soggetti, sia pubblici che privati, beneficiari dei bandi per investimenti cofinanziati con i fondi del FEASR e FEAGA, è diventato sempre più variegato.

Si rende, quindi, necessario individuare una metodologia di controllo che consenta di verificare¹:

1. il rispetto del **divieto del doppio finanziamento irregolare** (c.d. sovra finanziamento), ossia la prescrizione che impone che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche di diversa natura;
2. la **corretta applicazione del cumulo**, ossia la possibilità, ove prevista, di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico che vengono cumulate a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento.

Queste istruzioni operative illustrano:

- il panorama degli aiuti di Stato e dei non-aiuti previsti dai contributi cofinanziati dal FEASR per investimenti non SIGC del Complemento Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte (di seguito CSR) e quelli previsti dai contributi cofinanziati dal FEASR per alcuni Interventi Settoriali PSP attivati nella Regione Piemonte (di seguito PSP);
- le modalità di esecuzione dei controlli da effettuare in tema di cumulo degli aiuti, fermi restando i limiti previsti dalle norme comunitarie, per gli Interventi non connessi alle superfici e agli animali;
- le modalità di verifica dei limiti di cumulabilità con il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e altre agevolazioni fiscali a carattere nazionale;
- gli adempimenti a carico dei beneficiari degli interventi dello sviluppo rurale in relazione alle informazioni ed alla documentazione da fornire;
- le modalità di verifica dell'eventuale superamento dei limiti fissati dei regolamenti europei di riferimento o del limite connesso al valore complessivo dell'investimento.

Le presenti istruzioni inoltre definiscono le modalità generiche di controllo del cumulo con gli aiuti di Stato non cofinanziati con fondi dell'Unione Europea (ad es. come la legge cd. Sabatini).

Queste disposizioni, predisposte in ottemperanza all'interpretazione della normativa nazionale e comunitaria, rimangono valide sino a diverse indicazioni derivanti dalla Commissione europea o dagli Enti nazionali competenti; in caso di eventuali e future modifiche, saranno aggiornate dall'Organismo Pagatore ARPEA.

¹ Vedi Circolare Mef 31.12.2021 n.31 per i concetti di cumulo e doppio finanziamento.



2 GLI AIUTI DI STATO E I NON-AIUTI NEL CSR/PSP

Al fine di individuare le modalità di calcolo per la verifica l'assenza di doppi finanziamenti irregolari e la correttezza del cumulo tra diversi aiuti/agevolazioni, è dirimente comprendere quando siamo di fronte ad un Aiuto di Stato, indipendentemente se soggetto a notifica di cui all'art.107 del TFUE, oppure se il contributo concesso non è aiuto di Stato (cosiddetto non-aiuto). Si riporta quindi nel proseguo un breve excursus normativo in tema di aiuti di Stato.

Il concetto di aiuto di Stato è introdotto dal TFUE; nello specifico l'art.107 paragrafo 1 del TFUE enuncia il principio di incompatibilità salvo deroghe per "gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo alcune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".

La locuzione "salvo deroghe" prevista dal sopra citato articolo introduce il concetto di Aiuti di Stato di per sé compatibili con la regolamentazione unionale e che gli stati membri possono concedere senza notifica alla Commissione Europea. Per alcuni aiuti di Stato sono infatti previsti regimi di esenzione o deroga, entro determinati limiti di importo e/o condizioni, che consentono agli stati membri dell'unione europea di non effettuare notifiche o registrazione degli aiuti, senza che per ciò venga meno il carattere di aiuti di Stato.

Con la Comunicazione 2016/C 262/01, nota come NOA (notion of act), la Commissione ha poi chiarito che siamo di fronte ad un aiuto di Stato solo se sussistono, contemporaneamente, le seguenti condizioni:

- a) Se il beneficiario è una **impresa**, nozione che la Corte di Giustizia ha chiarito abbraccia qualsiasi ente che esercita attività economica in tutto o in parte.

Ne consegue che anche un Comune, seppure Ente Pubblico, può essere percettore di aiuti di Stato se finalizzati ad agevolare un'attività economica (es. parcheggio a pagamento, infrastruttura con canone,...).²

- b) La concessione avviene, direttamente o indirettamente, mediante **risorse statali** e **le misure sono imputabili allo Stato**.

Ne consegue che gli aiuti erogati direttamente dall'Unione Europea non sono aiuti di Stato perché non imputabili allo Stato (es. Horizon, Cosme...).

I contributi cofinanziati, come quelli del CSR, invece, si considerano interamente aiuti di Stato poiché le misure sono gestite e concesse secondo regole stabilite dallo Stato (imputabili allo Stato).

² La NOA per le infrastrutture specifica che l'attività economica si ha quando l'uso per finalità economiche supera il 20% della capacità annua complessiva dell'infrastruttura.



- c) Vi deve essere un **vantaggio** per il beneficiario, vantaggio inteso un beneficio economico che un'impresa non potrebbe ricevere in condizioni normali di mercato, ossia in assenza di intervento dello Stato.
- d) La concessione implica **selettività**, ossia la misura si applica solo a determinate imprese o gruppo di impresa o a determinati settori dell'economia. Questo implica che la maggioranza delle detrazioni fiscali, cosiddette "a carattere generale", non sono considerabili aiuti di Stato.
- e) La concessione è qualificabile come aiuto di Stato qualora incida significativamente sugli **scambi** e sulla **concorrenza** a livello di Unione Europea.

La Commissione Europea ha anche chiarito, con nota prot. Ares(2020)6839797 del 17 novembre 2020, relativa al PSR, che le diverse forme di aiuto a carattere fiscale, ivi inclusi i crediti di imposta, concesse dalle autorità nazionali, pur non essendo dalle stesse riconosciute quali aiuti di Stato, sono qualificate comunque come *sostegni pubblici* perché riducono il normale carico fiscale dei beneficiari. Ciò resta valido anche se a livello nazionale queste misure vengono concepite in via generale per tutti i settori, imprese e territori, senza limiti di spesa, e non come aiuti specifici. Il tutto è stato confermato dalla Commissione con nota prot. Ares(2026)2662364 dell'11/03/2026.

Il MEF, con circolare n.33 del 31/12/2021, ha esplicitato come il cumulo si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse fonti di sostegno pubblico, esemplificando come il valore di un bene/progetto potrà essere coperto fino al 100%, purché nel rispetto delle disposizioni applicabili.

Alla luce di quanto sopra, sono potenzialmente cumulabili con i contributi pubblici cofinanziati dal FEASR, anche le c.d. misure di carattere generale, come le agevolazioni nazionali di carattere fiscale richiamate, purché nel rispetto dei limiti attualmente fissati dall'allegato II del regolamento (UE) n.1305/2013 (PSR 2014-2022) e dall'articolo 73 del regolamento (UE) n. 2115/2021 e comunque nel limite massimo pari al costo totale dell'investimento oggetto della sovvenzione.

La maggior parte dei contributi cofinanziati dal FEASR nell'ambito degli investimenti CSR Piemonte ricade nella tipologia aiuti di Stato in esenzione e/o deroga, con alcune eccezioni. Nell'ambito del CSR si ritrovano a titolo esemplificativo:

- aiuti di Stato notificati ai sensi art.107 e 108 TFUE;
- aiuti di Stato in esenzione ai sensi del reg. ABER³;
- aiuti di Stato in esenzione ai sensi del reg. GBER⁴;
- aiuti di Stato De minimis ai sensi del reg. 2023/2831 (de minimis agricoltore)⁵;
- aiuti di Stato in deroga ai sensi art. 42 TFUE (prodotti di cui allegato I)⁶;
- non-aiuti ⁷.

³ Es. contributi per investimenti SRG06

⁴ Es. contributi per investimenti SRD13

⁵ Es. contributi per investimenti SRD03

⁶ Es. contributi per investimenti SRD01

⁷ Es. contributi per investimenti SRD04.B



È prevista la registrazione per gli aiuti di Stato e per gli aiuti in esenzione mentre non sono oggetto di registrazione sul RNA ovvero sul SIAN gli aiuti di Stato in deroga ed i non-aiuti.

Infine, l'intensità di aiuto per gli interventi CSR Piemonte classificabili come aiuti di stato, a diverso titolo, è definita dal Reg. (UE) n. 2021/2115 come indicato nella scheda dello specifico intervento.

I contributi cofinanziati dal FEAGA nell'ambito degli interventi settoriali del PSP ricadono in aiuti di Stato in deroga ai sensi art. 42 TFUE (prodotti di cui allegato I)⁸.

3 AIUTI DI STATO POTENZIALMENTE CUMULABILI CON IL CSR/PSP

Secondo quanto indicato nel CSR Piemonte al *Cap. 5.11 - Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento*, in tema di cumulabilità, occorre distinguere strumenti finanziari dell'Unione Europea e strumenti finanziari nazionali (nazionali, regionali, provinciali).

Il CSR indica infatti che "Ai sensi dell'art. 36 del Reg. (UE) 2021/2116, le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea. Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

- a) nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del Reg. (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del Reg. (UE) 2021/2115;
- b) tuttavia, nei casi di cui alla lettera a) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC."

Da questo deriva, nel concreto, che uno stesso progetto (es. ristrutturazione di una stalla) può beneficiare di due aiuti di Stato derivanti da strumenti finanziari dell'Unione solo se riguarda diverse voci di spesa (es. con il FEASR si finanziano i pavimenti e con il FESR si finanziano le finestre); in questo caso è quindi importante che il progetto riporti con chiarezza le porzioni finanziate dai diversi aiuti (c.d. demarcazione). Al contrario, per la stessa voce di spesa (es. trattore) non può esserci cumulo tra aiuto derivanti entrambi da strumenti finanziari dell'Unione (es. FEASR e PNRR).

Tra i principali aiuti di Stato cumulabili, salvo specifiche disposizioni previste dai Bandi, con i contributi derivanti dal CSR, vale la pena ricordare a titolo esemplificativo e non esaustivo:

⁸ ES. contributi per investimenti INWINE, API. Si precisa che nei Bandi RRV è stato indicato il divieto di cumulo.



- Contributi a fondo perduto finanziati con bandi ISI INAIL che prevedono incentivi statali per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- La c.d. “Nuova Sabatini”, agevolazione messa a disposizione dal Ministero delle Imprese e del made in Italy che finanzia l’acquisto o l’acquisizione in leasing di nuovi beni strumentali da parte delle PMI, i processi capitalizzazione delle PMI su beni ad uso produttivo e tecnologie digitali, gli investimenti green;
- Aiuti erogati dal MUR per progetti di ricerca sperimentale erogati ai sensi dell’articolo 25 del GBER - aiuti alla RD&I
- Aiuti regionali all’innovazione dei processi produttivi aziendali erogati ai sensi dell’art.14 del GBER – aiuti a finalità regionale;
- Incentivi regionali a sostegno dell’occupazione erogati dalla Regione ai sensi dell’art. 32 del GBER;
- Taluni interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) quali quelli destinati alle imprese, salvo più restrittive disposizioni previste dai Bandi.

4 SOVVENZIONI PUBBLICHE POTENZIALMENTE CUMULABILI CON IL CSR/PSP

Secondo quanto indicato nel CSR Piemonte al *Cap. 5.11 - Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento*, in merito agli strumenti nazionali, “Un’operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) solo se l’importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l’intensità massima di aiuto o l’importo dell’aiuto applicabile al tipo d’intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115”.

Un’operazione cofinanziata dal FEASR può, quindi, ricevere sostegno attraverso sovvenzioni pubbliche finanziate con strumenti nazionali (statali, regionali, provinciali...), compresi i crediti di imposta e le detrazioni fiscali, solo se l’importo totale cumulato con le diverse forme di sostegno non supera l’intensità massima di aiuto o l’importo dell’aiuto applicabile al tipo di intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del Reg. (UE) n. 2021/2115.

Pertanto, il cumulo può essere escluso a priori solo nel caso in cui l’aliquota stabilita nella scheda intervento corrisponda all’aliquota massima prevista nel titolo III del Reg. (UE) n. 2021/2115 o se il cumulo è vietato da Bando.

Di seguito viene riportato un quadro delle principali agevolazioni nazionali di carattere fiscale, che in quanto misure di carattere generale non costituiscono aiuti di Stato, potenzialmente cumulabili con gli investimenti CSR e settoriali PSP.

I principali **crediti** d’imposta percepibili dalle imprese sono:



- Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali ex art.1, c.189 e ss. della L.160/2019 - **Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati** (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 - ex lper ammortamento) (2021-2022);
- Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali ex art.1, c.1054 a c.1058 e ss. della L.170/2020 (Dal 2023 al 2025) (Transizione 4.0)⁹:
 - **Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati** funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205);
 - **Altri beni strumentali materiali (ex Super Ammortamento) diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A;**
 - **Altri beni strumentali immateriali diversi da quelli ricompresi nel citato allegato B.**
- Credito d'imposta ai sensi dell'art.1, commi 219 e 223 della L.160/2019 (Bonus Facciate) (2020-2022);
- Credito d'imposta ai sensi dell'art.1, commi 198-209 della L 160/2019 (Ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica) (fino a 2025);
- Credito d'imposta all'art. 38 del D.L. n. 19 del 02/03/2024 (Transizione 5.0)¹⁰.

Le principali **detrazioni** d'imposta (che non sono aiuti percepibili dalle imprese sono:

- detrazione fiscale per Lavori edilizi ai sensi dell'art. 16-Bis DPR 917-1986 (ristrutturazione edilizia);
- Detrazione d'imposta ai sensi dell'art. 1, commi 344 a 349 della L.296/2006 (ecobonus) (fino a 2024)[Associazioni/società sportive dilettantistiche];
- Detrazioni per gli interventi antisismici disciplinati dall'art. 16, co-1-bis e ss. del D.L. n.63 del 2013 (Sisma bonus) (fino a 2024);
- Detrazioni all'art.16 del D.L. 63/2013 (Bonus Mobili);
- Detrazioni all'Art. 1, comma 12 della Legge n. 205 del 2017 (bonus Verde).

Per quanto riguarda il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (credito d'imposta transizione 4.0 e transizione 5.0) è obbligatorio tenere traccia degli investimenti agevolabili, attraverso le relative fatture di acquisto la cui causale, per espressa previsione normativa, deve contenere il relativo riferimento di legge.

I beneficiari per ottenere le detrazioni edilizie devono effettuare dei bonifici "*parlanti*" rispettando le seguenti diciture:

- **detrazione fiscale ristrutturazione edilizia** - "Lavori edilizi ai sensi dell'art. 16-Bis DPR 917-1986 - Pagamento fattura n° ... del a favore della Ditta P.IVA" (nel caso di lavori condominiali il riferimento è alla "Legge 449/1997");

⁹ Se il credito è finanziato con fondi PNRR non è cumulabile.

¹⁰ Se il credito è finanziato con fondi PNRR non è cumulabile.



- **bonus mobili** - "Spese per arredi o elettrodomestici ai sensi dell'art. 16, comma 2, DL 63/2013 - Pagamento fattura n° ... del a favore della Ditta P.IVA"
- **sismabonus** – “Lavori ai sensi dell’art. 16-Bis DPR 917-1986 – Pagamento fattura n°... del ... a favore della Ditta P.IVA”
- **bonus verde** – “Legge Bilancio 2018, art.1, comma 12/15 – Pagamento fattura n°... del... a favore della Ditta P.IVA”
- **per risparmio energetico** - "Lavori per risparmio energetico ai sensi art. 1, co. 344-347, L. 27/12/2006, n. 296 - Pagamento fattura n° ... del a favore della Ditta P.IVA"

Se fino al 2023 il beneficiario poteva ottenere la detrazione d’imposta di un bonus edilizio tramite sconto in fattura o cessione del credito, attraverso l’asseverazione di un tecnico abilitato (fiscalista-commercialista), dal 1° gennaio 2024 non è più possibile usufruire dello sconto in fattura.

Tutte le agevolazioni in oggetto vengono cristallizzate all’interno della **dichiarazione dei redditi dell’anno successivo** all’acquisto del bene agevolato, o nei **modelli F24** quietanzati dal beneficiario.

5 QUANDO EFFETTUARE LA VERIFICA DEI LIMITI DI CUMULABILITA’

In fase di domanda di pagamento di acconto e saldo, il funzionario che cura l’istruttoria dovrà verificare e tracciare all’interno dei controlli amministrativi presenti a sistema, tra le altre cose, anche:

- l’assenza di doppi finanziamenti irregolari,
- la correttezza dell’eventuale cumulo tra aiuti e/o agevolazioni.

Tale verifica è basata essenzialmente su:

- la presenza del CUP sui documenti di spesa rendicontati;
- la comunicazione di avere eventualmente fruito del cumulo tra aiuti e/o agevolazioni, che il beneficiario sottoscrive all’atto della trasmissione della domanda di pagamento, corredata dell’elenco dei documenti contabili relativi a investimenti per i quali si è usufruito;
- la visura aiuti (per gli aiuti di Stato).

In particolare il CUP è ad oggi lo strumento principale per il controllo del rispetto delle normative di cumulabilità tra gli aiuti di Stato in quanto il D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023 norma che *“a partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell’atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione*



dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso. Tale obbligo non si applica per le istanze di concessione di incentivi presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Il CUP deve quindi essere sempre presente per l'ammissibilità dei documenti di spesa rendicontati, pena l'inammissibilità della spesa, con le modalità di controllo previste dalle Istruzioni Operative N° FEASRnonSIGC/12 – FEAGAnonSIGC/05 “Istruzioni Operative per la verifica della presenza del CUP o della dicitura di annullamento nei documenti di spesa elettronici”.

In merito alla comunicazione di cumulo resa dal beneficiario, invece, l'istruttore agirà secondo il caso specifico, come di seguito descritto.

Caso 1: il beneficiario comunica di avere fruito di cumulo.

In questo caso l'istruttore effettua il calcolo del cumulo e verifica:

- l'assenza di doppio finanziamento irregolare, quindi che non vi sia un sovra finanziamento del costo ammissibile;
- che il cumulo non superi quanto indicato del Regolamento UE 2021/2115, mediante il calcolo secondo le modalità indicate nelle presenti istruzioni operative al successivo capitolo “Come effettuare la verifica dei limiti di cumulabilità”.

Caso 2 - il beneficiario comunica di NON avere fruito di cumulo e la domanda di pagamento NON è oggetto di controllo in loco. In questo caso l'istruttore procede come segue:

- Se in rendicontazione i documenti di spesa/bonifici parlanti NON riportano né CUP ulteriori, oltre a quello della domanda oggetto di pagamento, né diciture che rimandano ad agevolazioni di carattere fiscale o ad altri aiuti, l'istruttore NON deve effettuare ulteriori accertamenti.
- Se in rendicontazione uno o più dei documenti di spesa/bonifici parlanti riportano CUP diversi o aggiuntivi, oltre a quello della domanda oggetto di pagamento, oppure, diciture che rimandano ad agevolazioni di carattere fiscale e/o altri aiuti e quindi vi è il dubbio della fruizione di un ulteriore agevolazione e/o aiuto oltre a quanto oggetto di domanda di pagamento, l'istruttore effettua comunque il calcolo di verifica del cumulo, secondo le modalità indicate nelle presenti istruzioni operative al successivo capitolo “Come effettuare la verifica dei limiti di cumulabilità” e, successivamente, procede come segue:
 - Se l'eventuale cumulo dei sostegni sarebbe comunque ammissibile, chiude l'istruttoria del cumulo positivamente.
 - Se l'eventuale cumulo dei sostegni NON sarebbe ammissibile, procede come al caso 3 – pratica oggetto di controllo in loco e /o controllo dichiarazioni.

Si specifica che, in presenza di diciture per credito di imposta su beni utilizzati a giustificazione del contributo per avvio o insediamento in attività di impresa, non è necessario effettuare la verifica di



cumulabilità in quanto si tratta di una spesa a giustificazione del premio erogato e non di una spesa oggetto del contributo (il sostegno consiste in premio di avvio senza costi ammissibili individuabili).

Caso 3: la pratica è oggetto di controllo in loco e/o controllo dichiarazioni. In questo caso l'istruttore accerta:

- la correttezza della comunicazione di cumulo/non cumulo trasmessa dal beneficiario, mediante verifica della documentazione secondo le modalità indicate nelle presenti istruzioni operative al capitolo "Documenti oggetto di valutazione per controllo dichiarazioni/in loco".

E, se il beneficiario ha effettuato il cumulo, successivamente verifica:

- l'assenza di doppio finanziamento irregolare quindi che non vi sia un sovra finanziamento del costo ammissibile;
- che il cumulo non superi quanto indicato del Regolamento UE 2021/2115, e procede con il calcolo del cumulo secondo le modalità indicate nelle presenti istruzioni operative al capitolo "Come effettuare la verifica dei limiti di cumulabilità".

6 COME EFFETTUARE LA VERIFICA DEI LIMITI DI CUMULABILITA'

In fase di domanda di pagamento acconto e saldo l'istruttore dovrà operare, e tracciare all'interno dell'istruttoria, la verifica dei limiti di cumulabilità secondo due fasi distinte.

La fase 1 è quella finalizzata ad accertare la presenza o meno di un cumulo. Tale verifica viene svolta, mediante:

- L'autodichiarazione resa dal beneficiario per le domande di pagamento non oggetto di controllo dichiarazioni/controllo in loco;
- Il CUP / le diciture presenti in fattura (solo per gli aiuti di Stato);
- La visura aiuti, da allegare all'istruttoria informatica (solo per gli aiuti di Stato).

Se la domanda è estratta per il controllo in loco, occorrerà anche accertare la veridicità dell'autodichiarazione resa dal beneficiario, secondo le modalità indicate nelle presenti istruzioni operative al capitolo "Verifica del cumulo per controllo dichiarazioni/in loco".

Si precisa che, per gli aiuti in de minimis, la verifica del cumulo tra diversi aiuti de minimis (cosiddetto cumulo interno o capienza) è stata effettuata al momento della concessione del sostegno; pertanto in fase di domanda di pagamento non è necessario effettuare nuovamente la visura De minimis.

La fase 2 attiene invece alla verifica della correttezza dell'eventuale cumulo. Tale verifica è effettuata mediante il calcolo del cumulo, da eseguire con modalità differenti a seconda che il cumulo avvenga:

- tra più aiuti di Stato (notificati, in esenzione, in deroga, ...);



- tra aiuti di Stato e agevolazioni fiscali / non – aiuti.

Nei paragrafi seguenti sono riportate le istruzioni per il calcolo del cumulo nelle differenti casistiche.

6.1 Modalità di calcolo del cumulo tra più aiuti di Stato

Ai fini del controllo del cumulo tra più aiuti di Stato è necessario rifarsi alla regola generale e alle eventuali regole più restrittive presenti nei Bandi oggetto di erogazione dei contributi.

- In generale gli aiuti con **costi ammissibili individuabili** possono essere cumulati con altri aiuti di Stato se:
 - Riguardano diversi costi ammissibili individuabili;
 - In relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto¹¹ o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al regolamento.

In caso di interventi oggetto di più aiuti di Stato, ad esempio contributo CSR da Bando GAL e contributo CSR da Bando di Regione, è quindi importante innanzitutto accertare che si tratta di costi diversi (demarcare gli interventi) in quanto la somma delle contribuzioni può portare ad un superamento dell'intensità di aiuto più elevata applicabile.

- In generale, per gli aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili, ovvero con **costi ammissibili non-individuabili**, possono essere cumulati con:
 - qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili,
 - con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili (costi non-individuabili), fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso, dal regolamento pertinente di esenzione o notifica.

Nel caso di documenti di spesa a giustificazione di un avvio di attività d'impresa/premio di insediamento, che di per sé non sono oggetto di contribuzione, potranno quindi essere legittimamente presenti altri CUP e/o diciture per agevolazioni fiscali senza che sia necessario effettuare il calcolo del cumulo.

6.1.1 Verifica dell'intensità massima di aiuto

Una volta definito l'importo di aiuto cumulabile dal beneficiario, come descritto nei paragrafi precedenti, questo andrà sommato all'aiuto percepito a valere sullo Sviluppo rurale; la somma così ottenuta per i singoli costi ammissibili dovrà rispettare i seguenti criteri:

- la soglia massima di intensità di aiuto;
- le regole di cumulo previste dal bando.

¹¹ Per l'intensità di aiuto per gli interventi CSR/PSP Piemonte fare in ogni caso riferimento al Reg. (UE) 2021/2115, alla relativa scheda di intervento e/o al Referente regionale di intervento.



Nel caso di superamento dell'intensità massima prevista, il funzionario procederà a decurtare la quota parte in eccesso dal contributo da erogare per CSR 23-27 e settoriali PSP; ai fini istruttori l'importo sarà totalmente riconoscibile ma si dovrà decurtare l'importo in eccedenza utilizzando il campo "Riduzioni e Sanzioni" e inserendo la tipologia di riduzione "Riduzione a seguito di verifica del cumulo aiuti (es. cd. L. Sabatini, reg. GBER per...,)".

Nel caso in cui il bando non preveda il cumulo con altri aiuti si dovranno seguire le indicazioni previste dal bando o dalla determina di Riduzioni e Sanzioni di riferimento.

6.2 Modalità di calcolo del cumulo tra aiuti di Stato e agevolazioni fiscali

Ai fini del controllo del cumulo tra aiuto di Stato e non-aiuto, incluse quindi le agevolazioni fiscali di carattere generale che non si configurano come aiuti di Stato e che non sono finanziate con fondi dell'Unione Europea, è necessario rifarsi alla regola generale e alle eventuali regole più restrittive presenti nei Bandi oggetto di erogazione dei contributi.

- In generale gli aiuti con **costi ammissibili individuabili** possono essere cumulati con agevolazioni fiscali finanziati e/o altri non-aiuti se:
 - Riguardano diversi costi ammissibili individuabili;
 - In relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento del costo ammissibile comune ad entrambe le misure e comunque senza doppio finanziamento.

Nei bandi o nei regolamenti istitutivi delle agevolazioni, il legislatore può vietare il cumulo oppure dare indicazioni più restrittive per il calcolo dello stesso; è quindi importante verificare anche le norme di riferimento.

Un caso particolare di calcolo del cumulo, ad esempio, è l'agevolazione Transizione 5.0 per la quale il Legislatore ha previsto che in caso di cumulo, il secondo incentivo debba essere calcolato solo al netto del primo (c.d. nettizzazione). Nella pratica questo comporta che sommando Transizione 5.0 con altri aiuti/non-aiuti non si raggiunga mai il 100% del costo ammissibile.

L'istruttore dovrà quindi verificare il rispetto delle condizioni di cumulo tenendo presente le condizioni di entrambi i bandi.

Nel caso in cui vi doppio finanziamento irregolare o sovra finanziamento, l'istruttore procederà a decurtare la quota parte in eccesso dal contributo da erogare per CSR 23-27 e/o PSP; ai fini istruttori l'importo sarà totalmente riconoscibile ma si dovrà decurtare l'importo in eccedenza utilizzando il campo "Riduzioni e Sanzioni" e inserendo la tipologia di riduzione "Riduzione a seguito di verifica del cumulo aiuti (es. crediti imposta per ...)".



7 VERIFICA DEL CUMULO PER CONTROLLO DICHIARAZIONI/IN LOCO

In caso di domande di acconto o saldo rientranti nel campione estratto per controllo dichiarazioni o per controllo in loco per le quali il beneficiario abbia dichiarato di avere percepito uno o più aiuti di Stato oppure qualora dall'analisi dei documenti di spesa sia emersa la presenza di uno o più CUP / diciture oltre a quanto relativo alla domanda di pagamento oppure in caso di bonifici parlanti per detrazioni fiscali a pagamento dei documenti di spesa rendicontati, il controllore:

- effettuerà la verifica della visura aiuti (solo per aiuti di Stato), secondo le modalità previste al successivo paragrafo “verifica della visura aiuti”;
- richiederà al beneficiario di trasmettere la documentazione probante il beneficio percepito con riportato al successivo paragrafo “verifica della documentazione probante”;
- Successivamente procederà alla verifica del calcolo del cumulo, come indicato nel precedente capitolo “Come effettuare la verifica dei limiti di cumulabilità”.

7.1 Verifica della visura aiuti

Nel caso in cui oltre al CUP/dicitura assegnata al beneficiario per lo Sviluppo Rurale, i documenti di spesa riportano anche dicitura o codice CUP previsti da un ulteriore aiuto di Stato, si dovrà procedere scaricando la visura aiuti dal Registro Nazionale Aiuti di Stato e verificando i seguenti parametri:

- La presenza di un aiuto con codice COR riferito all'aiuto di Stato concesso;
- se l'anno di progetto coincide con la data di emissione del documento di spesa;
- il valore dell'aiuto concesso.

Per poter effettuare il calcolo del cumulo potrebbe risultare necessario determinare con maggiore precisione l'aiuto effettivamente percepito dal richiedente per il singolo documento di spesa, per il quale si dovrà chiedere all'amministrazione, che ha concesso l'aiuto oggetto di controllo, il dettaglio del contributo concesso. La comunicazione deve avvenire mezzo PEC allegando i documenti di spesa oggetto di controllo.

Non si procederà al calcolo del cumulo quando intercorrono una di queste condizioni:

- Qualora dalla visura RNA non si avesse evidenza dell'aiuto concesso;
- Quando l'aiuto sia presente ma il procedimento risulti ancora aperto e non pagato.

Quanto sopra perché, al fine di assicurare il rispetto delle normative, è onere dell'amministrazione che per ultima provvede a concludere il procedimento di pagamento occuparsi del calcolo sul cumulo tra gli aiuti.

Nell'istruttoria informatica si dovranno restituire le risultanze del controllo amministrativo, nell'apposito campo, inserendo il numero VERCOR della visura scaricata e la data e allegando la visura all'istruttoria informatica.

7.2 Verifica della documentazione probante

In *tabella 1* sono riportate le modalità di controllo previste le indicazioni dei riferimenti ai codici tributi da ricercare e i quadri della dichiarazione dei redditi da visionare per ogni tipo di agevolazione fiscale percepita.

Oltre ai quadri di dichiarazione riportati nella sottostante tabella il controllore verificherà nel quadro RS, righe RS401 e RS402, se sono presenti aiuti di Stato.

Tabella 1 Elementi di controllo per tipo di agevolazione fiscale

Ambito	Documenti oggetto valutazione	Modalità di controllo	Quadri F24 e Modello redditi
Super e Iperammortamento ex art. 1, co. 91 ss. della L. 208/2015, reintrodotta, da ultimo, per il 2019, dall'art. 1 del DL 34/2019 e ex art. 1, co. 9-13 della L. n. 232 del 2016	a. Dichiarazione dei Redditi IRES (Modello Redditi SC)/ Riepilogo utilizzo del credito dal cassetto fiscale*; b. Giustificativi di Spesa.	1. Verifica presenza e completezza della comunicazione; 2. Verifica della presenza dei giustificativi di spesa per gli investimenti oggetto di agevolazione; 3. Verifica degli importi indicati nella Dichiarazione dei Redditi; 3. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento; 5. Determinazione del contributo massimo concedibile.	Modello redditi: RF rigo 55
Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 184 e ss. della L. 160/2019	a. Giustificativi di Spesa (fattura). b. dichiarazione redditi / Riepilogo utilizzo del credito dal cassetto fiscale*	1. Verifica presenza e completezza della comunicazione; 2. Verifica della presenza dei giustificativi di spesa per gli investimenti oggetto con la dichiarazione dei redditi o Riepilogo dell'utilizzo del credito d'imposta; 3. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento; 5. Determinazione del contributo massimo concedibile	Modello redditi: rigo RU1 - Codice Credito H4 F24 : Codice Tributo 6932 Modello Redditi: Rigo RU1 – Codice Credito 2H F24: Codice tributo 6933 Modello redditi: Rigo RU1 – Codice Credito 3H F24: Codice tributo 6934 IL RIGO RU5 E' COMPILATO SE SONO STATI CHIESTI CREDITI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, CHE SI STA VERIFICANDO IN BASE ALLA DATA DELLA FATTURA
Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 1051 e ss. della L. 178/2020 (transizione 4.0)	a. Giustificativi di Spesa. b. dichiarazione redditi / Riepilogo utilizzo del credito dal cassetto fiscale*/ Relazione tecnica asseverata (per i beni acquistati successivi al 2023)	1. Verifica presenza e completezza della comunicazione; 2. Verifica della presenza dei giustificativi di spesa per gli investimenti oggetto con la dichiarazione dei redditi o Riepilogo dell'utilizzo del credito d'imposta o dalla relazione tecnica asseverata; 3. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento; 5. Determinazione del contributo massimo concedibile.	Modello redditi: rigo RU1 - Codice Credito L3 F24 : Codice Tributo 6935 Modello Redditi: Rigo RU1 – Codice Credito 2L F24: Codice tributo 6936 Modello redditi: Rigo RU1 – Codice Credito 3L F24: Codice tributo 6937 IL RIGO RU5 E' COMPILATO SE SONO STATI CHIESTI CREDITI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, CHE SI STA VERIFICANDO IN BASE ALLA DATA DELLA FATTURA
Credito d'imposta R&S di cui all'art. 3 del D.L. n. 145 del 2013	a. Relazione tecnica asseverata (ove disponibile); b. Certificazione della documentazione contabile	1. Verifica presenza e completezza della comunicazione; 2. Riscontro dei dati indicati tra la comunicazione resa con quelli indicati nella	I dati fondamentali relativi alle spese che concorrono alla determinazione del credito R&S

	(società di revisione) / Dichiarazioni dei Redditi relative ai periodi d'imposta di maturazione del credito	relazione tecnica e/o certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e di quanto indicato nei modelli dichiarativi o con dichiarazione dei redditi; 3. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Determinazione del contributo massimo concedibile; 5. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento.	(media storica e investimenti ammisibili sostenuti nell'anno) sono dunque esposti nella sezione IV, al rigo RU100 "Ricerca & Sviluppo"; Sezione I, destinata all'indicazione del codice identificativo del credito B9 e dei relativi dati sul riporto dagli anni successivi di crediti R&S residui sull'ammontare del credito maturato
Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design ex art. 1, co. 198-209 della L. 160/2019	a. Relazione tecnica asseverata; b. Certificazione della documentazione contabile (società di revisione) / Dichiarazione dei redditi relative ai periodi d'imposta di maturazione del credito	1. Verifica presenza e completezza della comunicazione; 2. Riscontro dei dati indicati nell'auto tra la comunicazione resa con quelli indicati nella relazione tecnica e/o certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o con la dichiarazione dei redditi; 3. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Determinazione del contributo massimo concedibile; 5. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento.	al rigo RU100, spese per attività di R&S (comma 200 dell'articolo 1, L. 160/2019); al rigo RU101, spese per attività di IT (comma 201 dell'articolo 1, L. 160/2019) al rigo RU102, spese per attività di Design e ideazione estetica (comma 202 dell'articolo 1, L. 160/2019)
Detrazione d'imposta per interventi di riqualificazione energetica (c.d. "Ecobonus") ex art. 1, co. 344 - 349 della L. n. 296 del 2006 e art. 14, co. 1 del D.L. n. 63 del 2013	a. Documenti di spesa (fatture fornitori); b. Bonifici acquisto, assegni bancari o postali, ecc. c. Asseverazione del tecnico e Comunicazione all'ENEA/ Dichiarazione dei Redditi	1. Verifica presenza e completezza della comunicazione; 2. Riscontro dei dati indicati tra la comunicazione resa con quelli indicati nei documenti di acquisto e nell'asseverazione del tecnico abilitato /prospetto riepilogativo dal cassetto fiscale; 3. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento.	Quadro RP della dichiarazione dei redditi All'interno si trovano i dati dell'anno dell'importo e della detrazione fruibile
Detrazioni per interventi antisismici e Sisma bonus acquisti ex art. 16, co. 1-bis e ss. del D.L. n. 63 del 2013	a. Documenti di spesa (fatture fornitori); b. Bonifici acquisto, assegni bancari o postali, ecc. c. Asseverazione tecnico abilitato se disponibile/ Dichiarazione dei Redditi	1. Verifica presenza e completezza della comunicazione; 2. Riscontro dei dati indicati tra la comunicazione resa con quelli indicati nei documenti di acquisto e nell'asseverazione del tecnico abilitato se disponibile /prospetto riepilogativo dal cassetto fiscale; 3. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento.	Quadro RP della dichiarazione dei redditi da rigo RP41 a rigo RP47
Bonus facciate ex art. 1, commi 219 a 223 della L. n. 160 del 2019	a. Documenti di spesa (fatture fornitori); b. Bonifici acquisto, assegni bancari o postali, ecc. c. Asseverazione tecnico abilitato (ove disponibile, per i soli interventi di efficienza energetica sulle facciate). d. Dichiarazione dei Redditi	1. Verifica presenza e completezza della comunicazione; 2. Riscontro dei dati indicati tra la comunicazione resa con quelli indicati nelle fatture e nei documenti di acquisto (ove disponibile è utile verificare anche l'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato); 3. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento.	Quadro RP della dichiarazione dei redditi ai RP41 - RP47 o ai righe RP61- RP64 ci deve essere indicato come CODICE INTERVENTO il n.15
Credito d'imposta all'art. 38 del D.L. n. 19 del	a. Documenti di spesa (fatture fornitori);	1. Verifica presenza e completezza della comunicazione;	Per la dichiarazione dei redditi al Quadro RU, sezione I – codice credito T6 F24: Codice Tributo: 7072

02/03/2024 (Transizione 5.0)	b. certificazione ex-post del tecnico asseverato (comunicazione al GSE)	2. Riscontro dei dati indicati tra la comunicazione resa con quelli indicati nei documenti di acquisto e nell'asseverazione del tecnico abilitato; 3. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento.	IL RIGO RU5 E' COMPILATO SE SONO STATI CHIESTI CREDITI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, CHE SI STA VERIFICANDO IN BASE ALLA DATA DELLA FATTURA
------------------------------	---	---	--

*I PROSPETTI DI RIEPILOGO DI UTILIZZO DEL CREDITO/DETRAZIONE D'IMPOSTA SONO SCARICABILI DAL BENEFICIARIO, TRAMITE IL CASSETTO FISCALE, INSERENDO IL CODICE TRIBUTATO (CODICE F24) E L'ANNO DI FRUIZIONE DEL BENEFICIO. PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE IL PROSPETTO RESTITUISCE SIA QUANTO BENEFICIATO NELL'ANNO SELEZIONATO CHE LE RATE FUTURE ANCORA DA FRUIRE.

Il tipo di documento oggetto di valutazione da richiedere al beneficiario, per i **crediti d'imposta** percepiti, dipende dalla data di emissione del relativo documento di spesa oggetto di controllo (tabella 2).

Tabella 2 Documenti a disposizione del beneficiario in base alla data di emissione della fattura oggetto di controllo

	DATA EMISSIONE FATTURA		
	Anno Pregresso rispetto al controllo	Anno Corrente (del controllo)	Dal 2025
Dichiarazione Redditi	✓ se già prodotta		✓
Riepilogo Cod. Tributo (dal 2025 eventuale ricerca con crediti agevolativi)	✓ *	✓	
Perizia Asseverata, ove disponibile (es. per sconto in fattura solo fino a documenti emessi entro il 31/12/23)	✓	✓	✓
Crediti Agevolativi	✓	✓	✓

*In assenza di della dichiarazione dei redditi (data ultima per la presentazione della dichiarazione dei redditi è il 15 ottobre)

Per le fatture datate a partire dal 2025 e recanti un credito d'imposta 4.0 e 5.0, questi saranno indicati nel **cassetto fiscale** del richiedente, all'interno della sezione "**Crediti agevolativi**" (Figura 1). Questa sezione può essere utilizzata, al posto della ricerca per codice tributo, per i documenti di spesa che non rientrano in nessuna dichiarazione dei redditi.



sei nel cassetto delegato di:

Crediti agevolativi

^ Dettaglio dei crediti per i quali hai presentato l'istanza

Formato stampabile

Ente competente	Tipo credito	Termine per l'utilizzo del credito	Identificativo	Anno di riferimento	Codice tributo	Data dell'ultimo movimento	Credito totale	Credito utilizzato in compensazione	Credito prenotato	Credito residuo
ente non decodificabile	TRANSIZIONE 5.0 PROGETTI INNOVAZIONE	-	XXXXXXXXXXXX	2025	7072	27/8/2025	57.500,00 €	0,00 €	0,00 €	57.500,00 €

Richieste presentate

Figura 1 Cassetto fiscale – Crediti agevolativi, l'immagine riporta un esempio di credito d'imposta 5.0

La ricerca per codice tributo dà evidenza di eventuali crediti detratti dal beneficiario collegati a uno o più crediti/detractions richiesti, per questo rimane necessario confrontare la detrazione fruita sia con l'anno di riferimento sia la data di emissione della fattura. Se questi NON coincidono si ha certezza della NON correlazione tra detrazione e documento di spesa oggetto di verifica, in caso contrario si dovrà richiedere al beneficiario quale investimento è Stato oggetto di agevolazione o detrazione.

I bonus edilizi sono seguiti dalla perizia asseverata, salvo alcune eccezioni.

Nel caso in cui il beneficiario, estratto per controllo dichiarazioni, abbia affermato di non aver percepito nessun credito/detrazione di imposta e sia disponibile l'asseverazione del tecnico, tale asseverazione sarà controllata per verificare la bontà di quanto comunicato dal beneficiario.

Si verificheranno i crediti e/o detrazioni compatibili con gli investimenti effettuati mediante:

- il riepilogo dei quadri attivi presente nel frontespizio della dichiarazione dei redditi ed eventualmente il dettaglio dei quadri interessati;
- nel caso in cui l'azienda non abbia ancora prodotto una dichiarazione dei redditi valida (termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi è il 15 ottobre), il beneficiario dovrà presentare copia del riepilogo delle detrazioni godute, effettuando la ricerca dal proprio cassetto fiscale, dal sito di Agenzia delle Entrate, per codice tributo interessato e per anno (dall'anno di emissione del documento di spesa).

Questo non comporta un carico oneroso per il richiedente, in quanto tutti i documenti citati sono già in possesso del beneficiario perché prodotti (dichiarazione dei redditi) o richiesti (asseverazioni dei tecnici abilitati) da Agenzia delle Entrate.



In caso di cessione del credito con relativo sconto in fattura, il beneficiario che ha usufruito dell'aiuto dovrà presentare in domanda di pagamento l'apposita asseverazione del tecnico con cui ha comunicato all'Agenzia dell'Entrate l'avvenuta cessione del credito d'imposta.

Successivamente l'istruttore dovrà determinare l'importo oggetto dell'agevolazione e verificare il non superamento del cumulo, con le percentuali previste dai regolamenti europei.

8 DIAGRAMMA DI FLUSSO

Il funzionario incaricato dell'istruttoria tecnico-amministrativa, verificherà il rispetto del cumulo e/o l'assenza di doppi finanziamenti irregolari, seguendo quanto riportato nei capitoli precedenti e riepilogato nel sottostante diagramma di flusso in *figura 1 – Iter di verifica del cumulo in istruttoria tecnico-amministrativa*.




Figura 1 – Iter di verifica del cumulo in istruttoria tecnico-amministrativa.

Il funzionario incaricato del controllo dichiarazioni e/o del controllo in loco, verificherà il rispetto del cumulo e/o l'assenza di doppi finanziamenti irregolari, seguendo quanto riportato nei capitoli precedenti e riepilogato nel sottostante diagramma di flusso in *figura 2 – Iter di verifica del cumulo per controllo in loco/controllo dichiarazioni*.




Figura 2 – Iter di verifica del cumulo per controllo in loco/controllo dichiarazioni.



Nota 1- Considerato che il valore presente nella dichiarazione dei redditi è cumulativo e potrebbe non essere univocamente riconducibile all'investimento in oggetto, il controllore verifica che ci sia coerenza tra i valori; di seguito i casi dubbi che potrebbero occorrere e le istruzioni su come procedere:

- se il beneficiario ha dichiarato di non aver cumulato, ma il pertinente campo in dichiarazione dei redditi è valorizzato, il beneficiario fornisce relazione circa gli investimenti per i quali fruisce dell'agevolazione; il controllore prende atto di tale relazione (che dovrà ovviamente riguardare investimenti diversi da quelli in domanda di pagamento) poiché allo stato non sussistono elementi disponibili per verifiche ulteriori;
- se dichiara di aver cumulato, ma il campo riporta valore inferiore rispetto a quanto dichiara di avere cumulato, il controllore non procede con ulteriori richieste.



9 ALLEGATI

Modello di “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO per il “cumulo di sostegni pubblici”.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____,
C.F. _____, residente in _____, Prov. di (___), in
qualità di legale rappresentante di _____
con sede legale in _____, Prov. di (___), C.F./P. IVA n. _____ e in qualità
di beneficiario /legale rappresentante della domanda di pagamento n. _____, in riferimento ai
agli investimenti (beni/lavori/servizi) rendicontati nella domanda citata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e
48 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle decadenze dei benefici e delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni mendaci, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA CHE, oltre al contributo del PSP 2023-2027 oggetto della domanda n° _____,

- **sono stati richiesti e/o percepiti, nel rispetto delle regole di cumulo di sostegni pubblici,**
altri contributi pubblici e/o agevolazioni fiscali a per lo stesso investimento/acquisto o per
spese inerenti al progetto stesso come da sottostante tabella.

Documento di spesa rendicontato <i>(n°, data, emessa da...)</i>	Descrizione bene/servizio/lavoro rendicontato	Costo bene /servizio/ lavoro rendicontato <i>(euro)</i>	Denominazione rif. normativo del sostegno pubblico cumulato con la domanda in oggetto	Aliquota * <i>(%)</i>	Sostegno percepito / richiesto <i>(euro)</i>	Rate annuali <i>(no/ si, se si n°)</i>
<i>(Aggiungere una riga per ciascun documento di spesa rendicontato e oggetto di cumulo)</i>	<i>(Aggiungere una riga per ciascuna voce presente nel documento di spesa oggetto di cumulo)</i>					

**compilare solo se pertinente*

- Qualora siano necessarie ulteriori verifiche, sono consapevole dell’obbligo di fornire tutta la documentazione integrativa certificante quanto sopra dichiarato, ivi incluso, nel caso in cui il bene /lavoro/ servizio sia stato fatturato negli anni antecedenti alla rendicontazione e/o al controllo in essere, la copia della dichiarazione dei redditi, oltre alle relative fatture, affinché gli uffici preposti possano effettuare la verifica di quanto dichiarato, pena l’esclusione dell’importo dal contributo.

Luogo e data _____

Il Legale Rappresentante

(Allegare copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445).